

CODICE PENALE

TITOLO XII - DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

Capo I - DEI DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Art. 583 - Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa,

ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un

tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3) [*se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del*

parto.]

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se

dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la

perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente

e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5) *[l'aborto della persona offesa.]*

[NOTA: i nn. 3) del primo comma e 5) del secondo, sono stati abrogati

dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela

sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.

Tali argomenti sono ora regolamentati dall'art. 17 della stessa legge.]